

### 1 IL RINVIO

## 1 Più tempo per prepararsi

Il termine per adeguare gli statuti alle nuove disposizioni, originariamente fissato al 20 luglio 2018, viene prorogato a gennaio 2019. La modifica consente alle imprese sociali costituite in base alla disciplina previgente (Dlgs 155/2006) di fare una scelta più consapevole, preparandosi meglio

ai nuovi e diversi adempimenti introdotti dalla riforma. Ad esempio, il Dlgs 112/2017 prevede l'obbligo per tutte le imprese sociali di nominare un organo di controllo interno per verificare l'adeguatezza della gestione e norme più stringenti sul coinvolgimento dei lavoratori

### 2 LE INTEGRAZIONI

## 2 Volontari al riparo da abusi

Con il correttivo vengono specificate le modalità di impiego dei volontari nelle imprese sociali, al fine di evitare il rischio di comportamenti illegali o comunque elusivi delle previsioni giuslavoristiche. Analogamente a quanto previsto per le cooperative sociali dalla legge 381/1991

(articolo 2, comma 5), l'azione dei volontari deve essere aggiuntiva e non sostitutiva di quella dei lavoratori occupati nell'impresa, che devono possedere precisi requisiti professionali in relazione alle mansioni da svolgere, nonché i titoli formativi previsti dalle varie discipline di settore

### 3 LA PRECISAZIONE

## 3 Un termine per i lavoratori svantaggiati

Per le imprese di inserimento lavorativo viene previsto un limite temporale ai fini del computo della quota di lavoratori «molto svantaggiati» che devono essere impiegati. Questi soggetti si considerano svantaggiati solo per i primi 24 mesi dall'assunzione, decorsi i quali non possono

rientrare nel calcolo della percentuale (30%) prevista dall'articolo 2, comma 5 del Dlgs 112/2017 affinché l'attività possa dirsi «sociale». In mancanza di un termine, questo tipo di impresa sarebbe stata tale in via permanente, pur non avendo alle dipendenze lavoratori «svantaggiati»

### 4 LE COOPERATIVE

## 4 I ristorni non sono dividendi

Con riguardo alle imprese sociali costituite in forma di cooperativa viene precisato che i ristorni assegnati ai soci non costituiscono distribuzione vietata di utili. Si tratta di forme di retribuzione integrativa dei soci cooperatori, necessarie al fine di realizzare lo scopo mutualistico della società,

che non hanno la natura di dividendi. A tal fine è necessario che lo statuto o l'atto costitutivo indichi i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici e che si registri un avanzo della gestione mutualistica

### 5 LA CLAUSOLA

## 5 Operazioni straordinarie con salvaguardia

Per le imprese sociali costituite in forma di cooperativa il correttivo introduce una clausola di salvaguardia in tema di operazioni straordinarie. Trasformazioni, fusioni e scissioni poste in essere da queste imprese dovranno avvenire nel rispetto delle norme del codice civile, che per il loro rigore

sono deputate a garantire che non vengano alterate le finalità tipiche e l'identità specifica di questi enti. Le disposizioni riguardano le maggioranze assembleari e le condizioni da rispettare per l'adozione della delibera e la successiva devoluzione del patrimonio